

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

SANTO TOSCANO
Università di Catania

SUL LINGUAGGIO DELLA REPRESSIONE PENALE
NEL DIRITTO TARDOANTICO

Si può parlare di una retorica della deterrenza nella costruzione e nell'argomentazione dei testi giuridici? E se ne può parlare anche per il diritto romano tardoantico, in particolare per la determinazione delle sanzioni nel diritto penale? Si possono ancora individuare le dimensioni argomentative, linguistiche e stilistiche di tale retorica? A partire da alcune costituzioni del libro 9 del CTh. si presentano alcune notazioni sulle possibili risposte a queste domande, nella consapevolezza che la riflessione sulla deterrenza delle norme penali e sui modi della sua espressione attraversa naturalmente tutta la storia del diritto¹.

Se volessimo formulare, forzando un po' nel segno della schematizzazione, quelle che potremmo chiamare leggi della deterrenza, potremmo così indicare la prima: il grado di deterrenza di una sanzione è tanto più elevato quanta più larga è la platea sulla quale essa produce *metus* con la conseguente dissuasione dalla perpetrazione di un reato. Questa prima legge con l'equazione *poena-metus* non può essere espressa con parole più chiare ed efficaci di quelle usate dagli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio a proposito del contrasto alla concussione, *ut unius poena metus possit esse multorum*². Essi ordinano che il *dux* che ha spogliato la Sardegna,

¹ La dimensione della deterrenza come costitutiva della prima idea di legge in CIC., leg. 2.4.8: *ex quo illa lex, quam di humano generi dederunt, recte est laudata; est enim ratio mensque sapientis ad iubendum et ad deterrendum idonea.*

² CTh. 9.27.3 (a. 382). Sulla funzione della pena sempre interessante C. GIOFREDI, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, specie 41 ss.

significativo l'uso del verbo *nudare*³, sia ricondotto sotto adeguata scorta come in un pellegrinaggio penitenziale laico nella sede in cui ha esercitato la concussione e costretto a pagare per quattro volte quello che i suoi collaboratori ed egli stesso hanno rubato ai provinciali: la gravità del reato è resa anche con il raddoppio del verbo in una forma di efficace endiadi, *rapuit ac sustulit*. Si può parlare di una sanzione scenografica e spettacolare che aumenta il valore della esemplarità nel segno della quale tutto il breve testo è costruito. L'*exemplum* è un elemento essenziale della logica della deterrenza: così vanno a finire, sembra l'ammonimento fondamentale, coloro che esercitano male le funzioni pubbliche. Il caso singolo è emblematico delle tante forme di malversazione che dominano la scena pubblica e della volontà manifestata dal potere centrale di reprimerle con fermezza. *Metus* è parola chiave nel lessico della deterrenza.

La pena di uno solo dunque deve costituire *metus* per molti. E se è vero, come afferma Cicerone, che *metus* è *mali expectatio*⁴, è l'attesa angosciante di una punizione che incombe minacciosa all'origine di tutto il meccanismo della dissuasione, quando esso si attiva. E questo tipo di attesa è pesante come sanno bene coloro per i quali il legislatore parla di *aegra expectatio quaestionis* a giustificazione di un provvedimento di clemenza in occasione della solennità della Pasqua⁵; provvedimento che, tra l'altro, contempla molte esclusioni nel segno della tradizione. I sei reati esclusi, l'omicidio, l'adulterio, la lesa maestà, la stregoneria, l'avvelenamento e il ratto sono elencati con una significativa varietà lessicale, *crimen, foeditas, iniuria, scelus, insidiae, violentia*, parole che nelle loro diverse declinazioni semantiche sembrano concentrare in sé tutte le capacità dell'uomo di fare il male e di violare la legge e tutte le forme della riprovazione e dell'allarme sociale. Nel testo ricorre un'altra parola di quello che potrebbe chiamarsi il vocabolario della paura: a

³ Si vedano le *nudatae urbes* e la *nudata provincia* di una verrina ciceroniana (CIC., *Verr.* 2.4.104 e 2.4.143).

⁴ CIC., *Tusc.* 4.37.80: *...metus quoque est diffidentia expectati et impendentis mali, et, si spes est expectatio boni, mali expectationem esse necesse est metum*. Già in 4.7.14 in pagine che potremmo dire di psicologia delle passioni di matrice stoica il *metus* è *opinio impendentis mali quod intolerabile esse videatur*. Definizione simile in 4.8.19 in cui nel dominio semantico della paura si distingue il *terror* come *metus concutiens* e il *timor* come *metus mali adpropinquantis*. E si veda ancora 5.18.52: *est enim metus futurae aegritudinis sollicita expectatio*.

⁵ CTh. 9.38.4 (a. 368).

inquietare infatti coloro che sono finiti nelle maglie della giustizia è anche la *poenae formido*⁶. Come avviene per *metus* e *metuere*, così nei testi al sostantivo *formido* si affianca il verbo *formidare*. In un caso ricorre il verbo *reformidare* con un valore intensivo e iterativo: il congiuntivo *reformident* chiude una costituzione del 406 che intende colpire con rigore il cattivo costume delle pratiche e dei libelli diffamatori. L'espressione usata risulta di particolare efficacia espressiva: i colpevoli, tutti quanti, senza eccezione alcuna, devono sentire la spada sul collo, *ultra rem suis cervicibus gladium*⁷.

Se la pena comminata deve incutere timore e dissuadere dal commettere reati, la sua efficacia deterrente cresce, almeno nelle intenzioni del legislatore, anche in ragione del suo impatto emotivo e del suo valore simbolico, e talora, si potrebbe aggiungere, della sua ripugnanza: e questa potrebbe essere considerata come una seconda legge della deterrenza. Sotto questo profilo il Codice teodosiano, per dirla con un'espressione del linguaggio comune, non si fa mancare nulla: le tante forme esacerbate della pena di morte e il linguaggio con cui vengono rappresentate vanno in questa direzione. Si pensi, tra i tradizionali *summa supplicia*, ancora presenti nel codice⁸, all'antica pena del *culleus* che Costantino riafferma contro il parricidio⁹, pena la cui funzione viene espressa con parole quasi di drammatico e sadico compiacimento¹⁰. Si

⁶ In *Tusc.* 4.8.19 Cicerone, sempre riportando il giudizio degli stoici, definisce *formido* un *metus permanens*.

⁷ CTh. 9.34.10 (a. 406). Efficace anche l'immagine che definisce i *famosi libelli* come *venenatum quoddam telum*.

⁸ Si veda D. GRODZYSKI, *Tortures mortelles et catégories sociales. Les summa supplicia dans le droit romain aux III^e et IV^e siècles*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome 9-11 novembre 1982)*, Rome 1984, 361-403.

⁹ CTh. 9.15.1 (a. 318): la pena del *culleus* è obbligatoria ed esclude quindi ogni altro modo di esecuzione della condanna, il colpevole *neque gladio neque ignibus neque ulla alia sollemni poena subiuetur*. Sulla storia di questa pena si può vedere il recente contributo di P. BIAVASCHI, *L'ambiguo destino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente*, Santarcangelo di Romagna 2016, 169-186.

¹⁰ *Ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur*. Sulla legislazione criminale del primo imperatore cristiano e su quella che appare talora la crudeltà del suo sistema repressivo mi limito a rimandare al classico C. DUPONT, *Le droit criminel dans les constitutions de Constantin. Les*

pensi ancora alla pena delle *flammae* per la quale si potrebbe parlare di un vero e proprio bollettino del fuoco. La vivicombustione ha una sua pubblicità deterrente, in alcuni casi solennemente prescritta con l'avverbio *publice* o con l'espressione *spectante populo*: il rogo come terribile spettacolo, come celebrazione pubblica che alimenta il simbolismo del fuoco, distruzione assoluta del crimine e del criminale¹¹. Immagini terribili e terrificanti illustrano forme raffinate di tortura inquisitoria come quella evocata a proposito dei membri del *comitatus* imperiale coinvolti in vario modo in reati di magia e affini: per chi si ostina nella negazione degli addebiti, *pernegando*, si ordina il cavalletto mentre le *ungulae* lacerano e scavano i suoi fianchi¹².

Lo stato interviene minacciando una sua "violenza" in un contesto sociale nel quale tortura e morte hanno una diffusa presenza e l'uso

infractions, Lille 1953; *Les peines*, Lille 1955. Nelle conclusioni vengono così riassunti i caratteri generali della sua legislazione penale: "absence de systématisation, sévérité, objectivité, tendance à établir la toute puissance impériale" (*Les peines*, 85). Vedi ancora Y. RIVIÈRE, *La procédure criminelle sous le règne de Constantin*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 78, 2000, 401-427. Più in generale D. LIEBS, *Unverhohlene Brutalität in den Gesetzen der ersten christlichen Kaiser*, in O. BEHREND-S. DIESELHORST-W. ECKART VOSS (hrsg.), *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlass des 75. Geburtstages von F. Wieacker*, Ebelsbach 1985, 89-116; R. MACMULLEN, *Judicial Savagery in the Roman Empire*, in *Chiron*, 16, 1986, 147-166, specie 157 ss.

¹¹ In CTh.10.4.1 (a. 313?) Costantino ordina il *publice concremetur* per *actores* e *procuratores rei privatae* che si siano macchiati di vessazioni nei confronti dei provinciali, giustificando la gravità della sanzione con la speciale posizione amministrativa degli interessati che li dovrebbe rendere legati in modo speciale ai *mandata* imperiali. In CTh. 9.7.6 (390) gli omosessuali per il loro *scelus* pagheranno il fio *spectante populo flammis vindicibus*. La presenza del fuoco nel Codice è diffusa, il verbo *concremare* è ricorrente: per limitarci al libro 9 e solo a qualche esempio possiamo ricordare 9.16.1 (a. 319) in cui il fuoco è destinato all'*haruspex* che abbia violato la casa altrui; 9.29.2 (a. 383?) in cui le *flammae ultrices* compaiono a punire il favoreggiamento personale operato da un *actor* o *procurator* all'insaputa del padrone; 9.24.1 (a. 320) su cui ci soffermeremo più avanti.

¹² CTh. 9.16.6 (a. 358): *Si convictus ad proprium facinus detegentibus repugnaverit pernegando, sit eculeo deditus unguisque sulcantibus latera perferat poenas proprio dignas facinore*. La costituzione è sotto il titolo *de maleficis et mathematicis et ceteris similibus*. Lo stesso imperatore Costanzo in 9.16.4 (a. 357) usa sullo stesso tema un linguaggio definitivo anche con la tecnica dell'iterazione, *Nemo haruspitem consulat aut mathematicum, nemo hariolum*; e ancora con l'uso dell'avverbio *perpetuo*, *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas*. Su tutti incombe minaccioso il gladio ultore.

violento della forza domina la scena. A proposito della correzione degli schiavi una costituzione di Costantino¹³ usa l'avverbio *immoderate* per definire la pratica dei padroni che usano con chiara volontà omicida una serie di forme e strumenti di punizione come il bastone o la pietra, un'arma di offesa, il cappio, la precipitazione dall'alto, l'avvelenamento e tutto ciò che si riassume nell'immagine di un corpo straziato. Compaiono infatti anche qui le *ungulae* che squarciano i fianchi, *latera persecare*, e ancora il fuoco che brucia le membra e tutto si chiude con un'immagine finale particolarmente ripugnante di membra putrefatte e corrotte di nero sangue, nel segno di una brutale ferocia riassunta alla fine nell'espressione *saevitia immanium barbarorum*¹⁴. L'imperatore legittima l'uso della forza anche quando essa porta alla morte dello schiavo, ma intende moderarne gli eccessi rispetto a quella che viene ritenuta una condizione di equilibrio generale, eccessi che si possono configurare come un vero e proprio omicidio volontario: il padrone dunque *nec vero immoderate suo iure utatur*¹⁵. Il legislatore vuole qui presentarsi, ma certo non è sempre così, come garante della misura contro gli abusi nella determinazione e applicazione delle sanzioni penali: con un altro avverbio di modo, *immodice*, lo stesso imperatore Costantino bolla gli *iudices immodice saevientes* ai quali vuole imporre *freni quidam ac temperies*, fissando regole procedurali rigorose all'insegna della pubblicità nel campo della *custodia reorum*¹⁶.

Risulterebbe interessante una ricerca nei testi del Codice degli avverbi e degli aggettivi usati nei vari gradi dal positivo al superlativo e tante volte all'interno di quella che abbiamo chiamato retorica della deterrenza. Talvolta avverbi e aggettivi dello stesso campo semantico si susseguono in breve spazio quasi a segnare un accanimento che è

¹³ CTh. 9.12.1 (a. 319).

¹⁴ La legge presenta un terribile armamentario di sofferenza e morte che, con andamento a climax, si chiude con la ripugnante immagine sopra richiamata *...aut tabescentes artus atro sanguine permixta sanie defluentes* che completa con lessico efficace lo spaccato di un ambito di vita sociale particolarmente difficile, quello appunto del rapporto padrone-schiavo.

¹⁵ Vedi A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, 173 ss. Lo studioso ritiene che la *ratio* della legge alla fine favorisca i padroni per i quali viene limitata la possibilità di incriminazione, a meno che essi non agiscano con inaudita ferocia.

¹⁶ CTh. 9.3.2 (a. 326).

anche lessicale, come in una costituzione della fine del quarto secolo che intende colpire i membri di associazioni a delinquere con finalità di cospirazione ad alto livello¹⁷. Per loro con l'accusa di lesa maestà è prevista la condanna al *gladius* e la totale confisca dei beni senza alcuna differenza tra l'intenzione e la concreta realizzazione del progetto criminoso. I figli, vittime di un particolare accanimento, sono condannati a pagare care le colpe dei padri. Essi, infatti, nonostante il testo rivendichi la clemenza imperiale nel lasciarli in vita, tra le altre esclusioni subiscono quella da qualsivoglia forma di successione ereditaria anche di ambito extrafamiliare e sono costretti a vivere nella più estrema indigenza. Colpisce soprattutto il linguaggio che insiste sulla definitività della pena attraverso l'uso ravvicinato dell'avverbio *perpetuo* e dell'aggettivo corrispondente *perpetuus* e che col participio presente del verbo *sordere* rappresenta questi sventurati segnati da una povertà sudicia e senza dignità in un quadro di squallore senza fine. Per essi un elenco di esclusioni dall'andamento a climax si chiude ad esprimere la funzione della pena con una proposizione consecutiva in cui la dimensione emotiva e passionale prevale su quella strettamente tecnico-giuridica: *sint postremo tales, ut is perpetua egestate sordentibus sit et mors solacio et vita supplicio*¹⁸, espressione che si configura nel suo linguaggio come una vera e propria maledizione.

Come quella che colpisce le *nutrices* in una famosa costituzione di Costantino sotto il titolo *De raptu virginum vel viduarum*¹⁹. Essa è emblematica di una tecnica di costruzione dei testi che vuole coprire in modo dettagliato tutto il quadro delle possibili fattispecie del reato e dei possibili gradi di responsabilità e corresponsabilità. Si susseguono così una serie di casi introdotti dalla congiunzione ipotetica *si* che configurano una particolareggiata casistica che potrebbe ante litteram evocare quella di gesuitica memoria.

¹⁷ CTh. 9.14.3 (a. 397).

¹⁸ CTh. 9.14.3 pr.

¹⁹ CTh. 9.24.1 (a. 320) è la prima di tre costituzioni sul ratto, quelle "laiche", si potrebbe dire, le altre in CTh. 9.25 riguardano il mondo delle consacrate nella religione cristiana. Per una lettura completa del testo e delle sue implicazioni procedurali e penali si veda D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables. Un essai d'interprétation de la loi IX,24,1 du Code Théodosien*, in *MEFRA*, 96, 1984, 697-726. E ancora L. DESANTI, *Costantino, il ratto e il matrimonio riparatore*, in *SDHI*, 52, 1986, 195-217.

La condanna con il maggiore valore deterrente, secondo alcuni con solo valore deterrente, colpisce dunque le *nutrices* di cui si condannano le basse, ma efficaci strategie di cattive consigliere e di venali facilitatrici del fatto criminoso²⁰: ad esse è comminata una ripugnante pena di morte per soffocamento attraverso l'ingestione di piombo fuso, *liquentis plumbi ingestione*, che potrebbe rappresentare uno speciale e nuovo *summum supplicium*²¹. Il testo giustifica una sanzione così atroce con la decisa volontà, dal forte valore simbolico, di chiudere per sempre il canale orofaringeo attraverso il quale sono uscite fuori le loro scellerate parole e i loro *nefaria hortamenta*. La pena incombe su di esse minacciosa: il verbo usato, *imminere*, naturalmente non evoca qui il senso di una collocazione spaziale o di un'imminenza temporale, ma quello di una pericolosa minaccia, alla stessa maniera, in certi contesti, dei verbi *impendere* e *instare*. Significativo nel latino cristiano l'uso del verbo *imminere* a proposito del giudizio di Dio che incombe sugli uomini che hanno trasgredito la sua legge configurandosi come fine escatologica, come *consummatio finale*²².

Il provvedimento risulta particolarmente severo con le donne: se non c'è dubbio che la *virgo* consenziente va punita con la stessa *severitas* del rapitore, la cui pena rimane qui sottintesa, anche per le fanciulle *quae rapiuntur invitae* non tutto è destinato a filare liscio²³. A loro sono negati i diritti della successione familiare. La sanzione è motivata con argomentazioni che appaiono di chiara impronta misogina: le ragazze sarebbero potute restare ben custodite a casa e inoltre, nel caso di un'aggressione fisica con effrazione delle porte, avrebbero potuto

²⁰ CTh. 9.24.1.1: *Et quoniam parentum saepe custodiae nutricum fabulis et pravis suasionibus deluduntur, his primum, quarum detestabile ministerium fuisse arguitur redemptique discursus...*

²¹ Un quadro articolato dei crimini puniti con i *summa supplicia* in D. GRODZYNSKI, *Tortures mortelles* cit., specie 374-375.

²² HIER., in Is. 8.8.30: *et nequaquam domini poena differtur, nec futura praedicitur, sed imminet et habitatores terrae captos tenet*. Si veda anche HIER., in Ier. 3.17: *...quia adabbreviatum tempus est et imminet consummatio*.

²³ CTh. 9.24.1.2 : *Et si voluntatis adsensio detegitur in virgine, eadem qua raptor severitate plectatur, cum neque his impunitas praestanda sit, quae rapiuntur invitae, cum...* Vedi D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables* cit., 706 : così è sintetizzata in modo efficace la *ratio* della legge: «En bref, cela veut dire que les femmes sont totalement coupables mais jamais totalement innocentes».

richiamare con grida l'attenzione dei vicini. Sono argomentazioni, verrebbe da dire, che resistono nel tempo²⁴.

Il linguaggio del testo rivela un'impronta ostentatamente decisionista e la volontà di mostrare contro il fenomeno una spietata forza repressiva senza lasciare a nessuno vie di fuga dal rigore delle sanzioni²⁵. Così il rapitore riconosciuto colpevole è definitivamente condannato, senza nessuna possibilità di appello, *si appellare voluerit, minime audiatur*. Egli trascina con sé complici ed esecutori, per lo schiavo poi coinvolto a vario titolo nel reato non c'è alcuna via di scampo dal fuoco: egli, infatti, va bruciato vivo senza alcuna considerazione relativa al sesso. L'esame linguistico e lessicale rivela ancora un ampio campionario di verbi che richiamano la responsabilità penale e la determinazione e comminazione delle pene: *obligare, arguere, imminere, detegere, plectere, imponere, convincere, subiugare, deprehendere*. Ognuno ha il suo verbo, si potrebbe dire, o meglio la sua pena, nessuno sfugge all'appello tra coloro che hanno avuto a che fare col rapimento²⁶. Il testo presenta dunque un impianto potrebbe dirsi narrativo che lascia intravedere un contesto complessivo in cui si muovono personaggi dal comportamento chiaramente ambiguo e in cui si collocano riferimenti a possibili mosse concordate, a ipotesi di matrimonio riparatore, a manovre variamente detestabili, a possibili ruoli del vicinato. Ci sono proprio tutti come, se mi si permette il rimando, nella grida contro i bravi del terzo capitolo dei Promessi Sposi: la grida del 15 di ottobre 1627, dalla quale, secondo la roboante

²⁴ A conferma della misoginia culturale di fondo, nella prima parte del testo anche l'espressione *propter vitium levitatis et sexus mobilitatem atque consilii* che spiega l'antica esclusione delle donne dagli affari giudiziari (9.24.1 pr.)

²⁵ Si parla di "a strongly worded edict ... violently attacking the practice of abduction marriage or bride theft" all'inizio di un articolato e interessante contributo di J. EVANS-GRUBBS, *Abduction Marriage in Antiquity: a Law of Constantine (CTh IX. 24. 1) and its Social Context*, in *JRS*, 79, 1989, 59-83. Tra i tanti motivi di interesse dello studio che spazia dall'antica letteratura greca e latina all'antropologia di età moderna anche la considerazione del ruolo della retorica nella costruzione delle leggi di Costantino. Sulla legge in questione il giudizio è severo: è una delle costituzioni più crudeli e irrazionali.

²⁶ L'unico caso in cui non si ravvisa colpevolezza è quello dello schiavo che avrà denunciato un *raptus* sfuggito al rigore della legge: egli riceverà in premio la cittadinanza latina e, se già *latinus*, diventerà cittadino romano.

espressione dell'avvocato Azzecagarbugli, "non se ne scappa: ci son tutti: è come la valle di Giosafat"²⁷.

Ma non sembra che l'intervento di Costantino, nonostante il linguaggio duro e la chiara volontà di deterrenza, abbia avuto completo successo, se quasi trenta anni dopo il figlio Costanzo, pur riconoscendo che il padre *contra raptores atrocissime iusserat vindicari*, esprime la fondata preoccupazione che *sub specie atrocioris iudicii*, col pretesto di una sentenza più terribile, si rimandi, forse a tempo indeterminato, la punizione del crimine²⁸. Nella costituzione ricorrono al comparativo l'aggettivo *atrox* e al superlativo l'avverbio *atrociter*. L'espressione *atrocissime vindicari* diventa *severissime vindicari* in una legge degli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio contro gli adulteri smascherati nella loro malafede²⁹. Continuando per poco col campionario dei superlativi, gli stessi imperatori ordinano che il reato di peculato *animadversione severissima coherceri*, costretti, si può dire, ad abolire le vecchie norme e a comminare la pena capitale ai *iudices* che hanno portato alla rovina intere province: efficace linguisticamente l'uso del verbo *quassare*³⁰. E ancora giustamente *severissimae* sono le *leges* con cui devono essere condannate le false dottrine e le colpevoli pratiche di chi si serve di arti magiche come strumento di offesa alla vita e alle volontà altrui³¹.

²⁷ A. MANZONI, *I promessi sposi*, III, 210. Anche la grida "manzoniana" contempla un'abbondante casistica in una forte logica di deterrenza e di proclamazione di assoluto rigore: tutti ricordiamo l'avverbio *ir-re-mis-si-bil-mente* scandito dal celebre avvocato per fare paura a Renzo.

²⁸ CTh. 9.24.2 (a. 349). Si veda D. GRODZYNSKI, *Ravies et coupables* cit., 711 ss. La studiosa ritiene che l'intento principale di Costanzo con questo provvedimento sia quello di assicurare il buon funzionamento dei tribunali eliminando ogni pretesto di ritardo e che la presunta clemenza dell'imperatore non cambi il giudizio su di lui come "prince tortionnaire".

²⁹ CTh. 9.7.8 (a. 393): essi in un primo tempo respingono l'accusa tirando in ballo presunti rapporti di parentela e poi invece convolano a nozze che giuste al legislatore non paiono.

³⁰ CTh. 9.28.1 (a. 392). Significative nella costruzione del testo anche le opposizioni lessicali *crimen-ultio*, *poena-peccatum*, *poena-flagitium*, *nefas-cruciatu* nelle quali si contrappongono con varia alternanza e con diverse declinazioni semantiche i concetti di reato e di sanzione nella ricerca di una proporzionalità difficile da determinare.

³¹ CTh. 9.16.3 (a. 321/324).

Dall'aggettivo *severus* nei suoi vari gradi al sostantivo *severitas* che naturalmente, parola chiave nel linguaggio di comminazione delle sanzioni penali, ricorre nei testi a indicare la necessità di un'adeguata punizione dei reati, spesso accompagnato da aggettivi come *congrua*, *legitima*, *iudiciaria*, *prisca*.³² Necessità della pena appropriata e insieme certezza e rapidità della sanzione che rappresentano una concreta ed efficace forma di deterrenza.

Per la quale si potrebbe allora formulare una terza legge: il grado di deterrenza di una sanzione è inversamente proporzionale alla possibilità di usufruire di norme, procedure e condizioni, anche politiche, che assicurino l'impunità o una dilazione talmente spinta da confinare con l'impunità. Così in CTh. 9.10.4 Valentiniano, Teodosio e Arcadio minacciano il *iudex* di *gravis infamia* se, dinanzi ad un accertato *violentiae crimen*, adotterà condotte dilatorie o omissive, se assicurerà con il suo comportamento l'impunità al reo o lo punirà in modo difforme dal rigore della legge³³. Se una giustizia troppo lenta si traduce in una giustizia negata, le leggi insistono almeno formalmente e non sempre con successo, per una amministrazione della giustizia che in tempi rapidi condanni il reo e assolva l'innocente. Bando dunque ad ogni forma di dilazione: Costanzo in una costituzione sotto il titolo *de falsa moneta* per un efficace contrasto ai falsari ordina il fuoco, e questo *omni dilatione submota*: così chiunque risulti *solidorum adulter*, sia punito *ilico*, subito³⁴.

Nella costruzione dei testi una serie di avverbi di tempo insistono solennemente sul contrasto alle pratiche dilatorie e sulla necessità di una risposta sanzionatoria immediata per i colpevoli e di una pronta assoluzione per gli innocenti. *Statim debet quaestio fieri*, ordina Costantino in una famosa costituzione *de custodia reorum*³⁵. In qualsiasi modo sia stata formulata l'accusa, l'istruttoria deve svolgersi subito *ut noxius*

³² Si possono vedere solo a titolo di esempio CTh. 9.40.9 (a. 368? 370?), CTh. 9.21.3 (a. 326), CTh. 9.7.1 (a. 326), CTh. 9.17.4 (a. 357).

³³ CTh. 9.10.4.1 (a. 390): *Iudicem vero nosse oportet, quod gravi infamia sit notandus, si violentiae crimen apud se probatum distulerit omiserit vel impunitate donaverit aut molliore quam praestituimus poena perculerit.*

³⁴ CTh. 9.21.5 (a. 343): *Praemio accusatoribus proposito quicumque solidorum adulter potuerit repperiri vel a quoquam fuerit publicatus, ilico omni dilatione submota flammaram exustionibus mancipetur.* L'espressione simile, *amota dilatione*, in CTh. 9.45.3 (a. 398).

³⁵ CTh. 9.3.1 (a. 320).

puniatur, innocens absolvatur e tutti gli adempimenti previsti e richiesti devono essere assolti *quam celerrime*³⁶. È la costituzione, come è noto, che stabilisce per gli imputati custoditi in carcere nelle more del giudizio le *prolixiores catenas* e le ore di luce necessarie alla vita, affinché nessuno muoia di carcere, *ne poenis carceris perimatur*: quest'ultima evenienza infatti risulterebbe una disgraziata sciagura per l'innocente e una fine non abbastanza severa per il colpevole, così il testo con una argomentazione che anche in questo caso attinge soprattutto al giudizio morale piuttosto che ai principi e alle tecniche del diritto³⁷. Se *statim* può considerarsi un avverbio chiave del provvedimento, agire *non statim* si configura come una negligente lentezza che va adeguatamente sanzionata: così è prescritto per il *iudex* che non abbia prontamente agito a fermare con la pena capitale gli autori all'interno delle carceri di abusi e violenze di cui il testo fornisce un drammatico spaccato nel segno della venalità e crudeltà dei carcerieri, gli *stratores*, e dei loro collaboratori³⁸. La situazione all'interno delle carceri non migliora se sessanta anni dopo gli imperatori denunciano sempre a questo proposito la *neglegentia iudicum provinciarum* e parlano di *ministri ferales* a cui, aggiungono con un linguaggio esplicito ed efficace, va sottratta ogni messe della quale fare bottino³⁹. La costituzione inizia riaffermando con solenne determinazione quello che risulta un motivo ricorrente, la necessità di una rapida definizione dei casi con una *velox poena* per i colpevoli e con la liberazione sollecita degli innocenti⁴⁰.

³⁶ CTh. 9.3.1 pr.: *Quod si accusator aberit ad tempus aut sociorum praesentia necessaria videatur, id quidem debet quam celerrime procurari*. Insistono sulla necessità di una giustizia "veloce" espressioni come *ultio differenda non sit* (CTh. 9.40.4 a. 346?) o *ultionem suam non posse tardari* (9.42.24 a. 426)) a proposito degli accusati di gravi reati.

³⁷ CTh. 9.3.1 pr.: morire di carcere *innocentibus miserum, noxiis non satis severum esse cognoscitur*.

³⁸ CTh. 9.3.1.1: *Illud etiam observabitur, ut neque his qui stratorum funguntur officio neque ministris eorum liceat crudelitatem suam accusatoribus vendere et innocentes intra carcerum saepta leto dare aut subtractos audientiae longa tabe consumere*. Si vedano in CTh. 9.40.5 (a. 364) le espressioni *per nequissimos commentarienses* e *gratia venalis*. Sulla organizzazione carceraria in età tardoantica cfr. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano* cit., specie 171-226; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardo antico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 419-496.

³⁹ CTh. 9.3.6 (a. 380).

⁴⁰ CTh. 9.3.6: *De his quos tenet carcer id aperta definitione sancimus, ut aut convictum velox poena subducat aut liberandum custodia diuturna non maceret*. La

A tutti si impone il rispetto rigoroso e sollecito della legge; l'imperativo espresso dall'avverbio *statim* e dai sinonimi *protinus*, *mox*, *ilico* attraversa molti testi, a cominciare dalla prima costituzione del libro 9 che, fissando norme procedurali, ordina il giudizio immediato, *statim* appunto, nel luogo dove è stato commesso il reato anche per imputati di rango senatorio: nelle cause criminali infatti *omnem enim honorem reatus excludit*, afferma la norma con il tono e lo stile di una lapidaria sentenza⁴¹.

Il linguaggio duro della deterrenza interpella dunque, e non potrebbe essere altrimenti, gli operatori a vario livello dell'amministrazione giudiziaria, nella quale i reati collegabili in qualche modo all'abuso di potere e alla corruzione sono diffusi, come denunciano le fonti giuridiche e storiche e molta pubblicistica anche di matrice cristiana⁴². I reati contro la pubblica amministrazione vengono spesso combattuti con parole di fuoco rivelatrici di forme endemiche di corruzione giudiziaria che hanno superato da tempo i livelli di guardia. Ecco allora le parole indignate di Costantino che vogliono imporre un freno immediato e definitivo alla rapacità degli *officiales* nelle province, parole nelle quali l'indignazione si esprime anche attraverso l'iterazione della forma verbale *cessent* e attraverso un linguaggio di particolare efficacia espressiva che rimanda al mondo dell'economia e del commercio con termini come *licitatio* e *pretium*⁴³. Ma l'efficacia espressiva e l'indignazione non

conclusione del testo con la sanzione che colpisce il *iudicem desidem ac resupina cervice tantum titulum gerentem*. Si parla ancora di *desidia iudicum* in CTh. 9.1.18 (a. 396) sempre a proposito di carcerazioni preventive arbitrariamente prolungate.

⁴¹ CTh. 9.1.1 (a. 316/317). L'imputato inoltre non potrà usufruire della *praescriptio fori* e il suo caso non va portato all'attenzione dell'imperatore.

⁴² Sulla tematica della *iudicum pravitas* rimando al mio *Tolle divitem. Etica, società e potere nel de divitiis*, Catania 2006, 153 ss. (*Le dinamiche del potere*) e alla abbondante bibliografia lì indicata.

⁴³ CTh. 1.16.7 (a. 331): *Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecedentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio*. Significativi ancora della gravità della situazione generale l'espressione *inexpleta aviditas* e il termine *latrocinium*. Sulla pubblicità dei procedimenti giudiziari e sui tanti problemi dell'amministrazione della giustizia si veda anche S. TOSCANO, *Ille ante tribunal: i cristiani e le rappresentazioni del potere* (I), in *MedAnt*, 1, 1, 1998, 311-361, specie 322 ss. Sempre utile F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, 2, Napoli 1964, 1037-1062, specie 1056 ss.

si traducono in efficacia repressiva se anche in questo ambito verso la fine del secolo gli imperatori condannano la rapacità a livello più alto di quello degli *officiales* imponendo a *omnes cognitores et iudices* di tenersi lontani dalle ricchezze dei cittadini amministrati⁴⁴.

Le leggi della deterrenza qui discusse devono naturalmente fare i conti con molte variabili e concrete condizioni storiche che ne possono limitare l'efficacia che appare invece evidente nella loro formulazione. Le pene, anche quelle più spettacolari e ripugnanti, spesso non diventano *metus multorum*, come pensa il legislatore, il linguaggio delle leggi ostentatamente forte e la lotta contro la lentezza e i vizi della macchina amministrativa e giudiziaria non sempre raggiungono l'effetto sperato⁴⁵. Giustamente Cicerone afferma che nello stato ideale i cittadini sono tenuti lontani dal delitto non solo e non tanto dalla paura della pena, *metu poenaeque*, quanto piuttosto da una mozione interiore, dalla *verecundia*, dal *pudor*⁴⁶. E allora negli stati che ideali non sono le cancellerie imperiali possono avere costruito anche leggi ben fondate sul piano giuridico e retoricamente perfette con un linguaggio ispirato alla logica della deterrenza, ma amministrare la giustizia e assicurare il giusto ordine in una società lacerata da mille conflitti e da interessi contrastanti in un quadro politico difficile non è un compito di poco conto. Lo sa bene il vescovo di Ippona che in pagine famose del *de civitate dei* dinanzi ai mali della società e alle insidie della vita comune che non risparmiano neanche le pareti domestiche, dinanzi alle città i cui tribunali sono affollati da cause civili e criminali, si pone l'inquietante domanda: *In his tenebris vitae socialis sedebit iudex ille sapiens an non audebit?*⁴⁷ Lo sa bene il sommo poeta che

⁴⁴ CTh. 9.27.5 (a. 383). Anche qui il motivo delle mani rapaci (*manus abstineant*) e l'accusa di trasformare un procedimento giudiziario in un bottino (*praeda*).

⁴⁵ Sui limiti della politica repressiva del Codice è sempre interessante J. GAUDEMET, *Aspects politiques de la Codification Theodosienne*, in G.G. ARCHI (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel Tardo Impero (III-V sec. d.C.)*. *Atti di un incontro tra storici e giuristi* (Firenze 2-4 maggio 1974), Milano 1976, 261-279, specie 276 ss. Egli vede nella crudeltà della repressione uno dei tanti segni di un potere che si vorrebbe obbedito e si sa impotente (279).

⁴⁶ CIC., *rep.* 5.4: *Nec vero tam metu poenaeque terrentur, quae est constituta legibus, quam verecundia, quam natura homini dedit quasi quendam vituperationis non iniustae timorem*. E le istituzioni e le norme devono servire *ut pudor civis non minus a delictis arceret quam metus*.

⁴⁷ AUG., *civ.* 19.5-6. La risposta di Agostino è sicura: *Sedebit plane*. Il giudice

nei versi famosi del canto VI del Purgatorio, scrive: “Che val perché ti racconciasse il freno/ Iustiniano se la sella è vòta?/ Sanz’esso fora la vergogna meno”. E ancora nel successivo canto XVI mette in bocca a Marco Lombardo la altrettanto famosa domanda: “Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?”⁴⁸. Lo sa bene Manzoni che sintetizza l’idea e la pratica di giustizia dominante nel Seicento con le parole messe in bocca sempre all’avvocato: “...a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente”⁴⁹.

SINTESI

Il contributo, a partire da alcune costituzioni del libro 9 del CTh., si concentra sulle forme in cui si esprime la retorica della deterrenza nell’attività sanzionatoria del diritto penale e sulle dimensioni argomentative, linguistiche e stilistiche che la caratterizzano. In particolare esamina tre possibili modalità di espressione della volontà di deterrenza: l’equazione *poena-metus*, l’escogitazione di pene dal forte impatto emotivo e simbolico, le insistenze lessicali anche nella denuncia delle pratiche di dilazione a favore del principio della certezza e rapidità della pena.

PAROLE CHIAVE

Repressione penale – Deterrenza – *Metus* – Linguaggio – Impunità.

non può tirarsi indietro dinanzi alle esigenze della *humana societas* anche se è consapevole di sottostare ad una doppia *necessitas*, la prima legata ai limiti ineluttabili della condizione umana, la *necessitas nesciendi*, e l’altra imposta dalle esigenze di un’ordinata vita civile, la *necessitas iudicandi*. Sulla riflessione agostiniana relativa al tema della giustizia rimando a due miei precedenti lavori, *Ille ante tribunal: i cristiani e le rappresentazioni del potere* (II), in *MedAnt*, 1, 2, 1998, 635-657; e *Elementi di dottrina dello stato nell’elaborazione culturale dell’Africa cristiana in L’Africa romana. Atti del XX Convegno internazionale di studi (Alghero-Porto Conte Ricerche, 26-29 settembre 2013)*, Roma 2015, 1185-1194.

⁴⁸ DANTE, *Purgatorio* VI, 88-90; XVI, 97.

⁴⁹ A. MANZONI, *I promessi sposi* III, 285.

ABSTRACT

This contribution, starting from the analysis of some constitutions of Book IX of the CTh., focuses on the ways the rhetoric of deterrence is expressed in the sanctioning activity of criminal law and on the argumentative, linguistic and stylistic forms that characterize it. In particular, the article examines three possible ways of expressing the will to deterrence: the *poena-metus* equation, the use of penalties with a strong emotional and symbolic impact and the lexical insistence in reporting practices of delay in favour of the principle of certainty and speed of the penalty.

KEYWORDS

Criminal Repression – Deterrence – *Metus* – Language – Impunity.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un tópos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net